



# SNALS *conf.s.a.l.*

segreteria provinciale di Venezia

## LE SCHEDE DELLO SNALS



## DECRETO-LEGGE DEL 31.3.2021

Il decreto-legge introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19. In particolare, le "Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado" (art. 2) - dal 7 aprile al 30 aprile- sono le seguenti:

**NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE**, a prescindere dal colore della Regione:

- ✓ Servizi educativi per l'infanzia, attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado: **in presenza**. Questa disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome.
- ✓ Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

**NELLE ZONE ROSSE**

- ✓ Le attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in **modalità a distanza**.

**NELLE ZONE GIALLA E ARANCIONE**

- ✓ Le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente **in presenza**.
- ✓ Le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per garantire l'attività didattica **in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca** mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

Mestre, 31 marzo 2021

pc2sc226DL31.3.2021

**SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA** aderente alla CONF.S.A.L.  
via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.)  
[www.snalsvenezia.it](http://www.snalsvenezia.it); [snals@snalsvenezia.it](mailto:snals@snalsvenezia.it)



# SNALS *conf.s.a.l.*

segreteria provinciale di Venezia

## LE SCHEDE DELLO SNALS

### NELLA ZONA ROSSA



#### **1. attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali -**

Il Ministero affronta la questione con la *nota n.662 del 12 marzo 2021*:

Innanzitutto, in linea generale, è possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessaria in situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali.

Nel caso di specie va comunque garantito il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione. - *art. 43 DPCM del 2 marzo 2021* -

Sono gli OOCC. delle scuole, nella loro autonomia - principio costituzionalmente garantito- che devono valutare attentamente i singoli casi in quanto la condizione dell'alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza

Il riferimento è sempre al *DPR 275/1999, artt. 4 e 5* all'interno del quale sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo.

#### **2. Ata - lavoro agile -**

In zona rossa i dipendenti sono in lavoro agile.

Per il personale che non può svolgere il lavoro agile comunque la presenza nei luoghi di lavoro va limitata solo alle attività indifferibili.

*(Rif.art.48, comma 1 del dpcm del 2 marzo 2021 : i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile.)*

Mestre, 22 marzo 2021

*pc2sc225zonarossa*

**S**INDACATO **N**AZIONALE **A**UTONOMO **L**AVORATORI **S**CUOLA aderente alla CONF.S.A.L.  
via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.);  
[www.snalsvenezia.it](http://www.snalsvenezia.it); [snals@snalsvenezia.it](mailto:snals@snalsvenezia.it)



# SNALS *conf.s.a.l.*

segreteria provinciale di Venezia

## LE SCHEDE DELLO SNALS

### DPCM 2 marzo 2021

*Le norme valide per la Scuola  
dal 6 marzo al 6 aprile 2021*



#### **1. ZONA BIANCA**

Tutte le attività in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

#### **2. ZONA GIALLA E ZONA ARANCIONE**

1<sup>^</sup>ciclo di istruzione - Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1<sup>^</sup> grado.

- L'attività didattica ed educativa continua a svolgersi integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

2<sup>^</sup>ciclo di istruzione- Scuola secondaria di 2<sup>^</sup> grado-

- Sono adottate forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ( artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275) in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte degli studenti si avvale della didattica a distanza.
- E' sempre garantita la possibilità di svolgere l'attività didattica in presenza qualora:
  - ✓ sia necessario l'uso di laboratori,
  - ✓ sia necessaria in situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali.
- Va comunque garantito il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione.

#### **ORGANI COLLEGIALI**

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza.

#### **VISITE DI ISTRUZIONE**

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

### **PCTO**

Sono fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

### **3. ZONA ROSSA**

Per tutte le scuole di ogni ordine e grado:

- sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi dell'infanzia, delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.  
Si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
  
- resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
  - ✓ sia necessario l'uso di laboratori ,
  - ✓ sia necessaria in situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali.  
Va comunque garantito il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione.

### **4. MISURE RESTRITTIVE**

- La sospensione di tutte le attività e il loro svolgimento esclusivamente a distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado - **indipendentemente dalla "colorazione " della Regione** - possono essere disposti dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali:
  - siano state adottate misure stringenti di isolamento a causa della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ad alto rischio di diffusività o resistenti al vaccino o capaci di indurre malattia grave,
  - l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti,
  - siano richieste da una motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Mestre, 5 marzo 2021

*pc2sc222dpcm2marzo2021*

**SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA** aderente alla CONF.S.A.L.  
via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.);  
[www.snalsvenezia.it](http://www.snalsvenezia.it) ; [snals@snalsvenezia.it](mailto:snals@snalsvenezia.it)



**SNALS conf.s.a.l.**

segreteria provinciale di Venezia



## LE SCHEDE DELLO SNALS

### LAVORATORI FRAGILI

Proroga delle norme di tutela dei diritti.

Si tratta di:

- ✓ il personale in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità,
- ✓ i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Con il 1<sup>o</sup> marzo 2021 non era più in vigore la norma (art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come emendato con l'art. 26 1-quinquies della legge 13 ottobre 2020, n. 126) che prevedeva:

- lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto,
- il periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero;

L'applicazione di dette disposizioni, in vigore fino al 28 febbraio 2021, non era stata prorogata in tempo.

**Il DL Sostegni del 19 marzo 2021 proroga le disposizioni dal 1<sup>o</sup> marzo fino al 30 giugno 2021 (art. 15).**

***N.B. Eventuali difformi provvedimenti per il periodo transitorio dal 1<sup>o</sup> marzo e fino alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni vanno riformulati con le norme di tutela su descritte e i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporta.***

Mestre, 20 marzo 2021

pc2sc224prorogatutele

**SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA** aderente alla CONF.S.A.L.  
via A. Alardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.);  
[www.snalsvenezia.it](http://www.snalsvenezia.it); [snals@snalsvenezia.it](mailto:snals@snalsvenezia.it)

## LE SCHEDE DELLO SNALS

### Insegnare in presenza o da remoto?

(CCNI del 24.10.2020 art. 1 co. 3. Nota n. 2002 del 9.11.2020)

#### A) La DDI va sempre garantita.

- Innanzitutto va precisato che la DDI va svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, se anch'esse in quarantena fiduciaria.
- Se le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI garantendo la compresenza con altri docenti (non impegnati, disponibili, supplenti covid, potenziamento ...).

#### B) Il caso del docente che chiede - con validi motivi- di svolgere la sua attività non in presenza pur se le sue classi sono in presenza :

1. Prevalgono la tutela della sicurezza e della salute di tutti.
2. I criteri di svolgimento dell'attività in DDI da parte dei docenti, all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica sono deliberati dal Cdd.  
La flessibilità nell'organizzazione didattica è adottata dal Cdd (art.4 DPR 275/1999) e dal Cdi (art.5 DPR 275/1999)
3. Il DS deve garantire che l'attività di insegnamento sia comunque erogata.
4. Il DS adotta ogni disposizioni organizzative per l'erogazione della didattica, anche autorizzando attività non in presenza.
5. Sulla materia è resa informativa preventiva alla RSU.

Mestre, 18 febbraio 2021

*pc2sc221inpresenzaodaremoto*



**SNALS conf.s.a.l.**

segreteria provinciale di Venezia

**LE SCHEDE DELLO SNALS**

## **LAVORATORI FRAGILI e SUPPLENTI**

Quello che era già chiaro con il decreto "sostegni" del 19.3 2021(vedi scheda 224) - **poi diventato DL n. 41 del 22.3 2021** - è ora confermato con la nota MI n. 7863 del 1.4 2021 che fornisce *Indicazioni per i contratti di supplenza breve e saltuaria a copertura di posti lasciati liberi da lavoratori "fragili"*.

### **Chi sono i lavoratori fragili**

Sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, co. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

### **Cosa fanno i lavoratori fragili fino al 30 giugno 2021**

- ✓ I lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
- ✓ Se la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile il dipendente va in malattia. Il periodo di assenza è equiparato al ricovero ospedaliero. E' prescritto dalle competenti autorità sanitarie oppure dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti vanno riportati nel medesimo certificato.
- ✓ Questi periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. La normativa qui riportata trova applicazione senza soluzione di continuità, e dunque, con decorrenza retroattiva a partire dal 1° marzo 2021.

### **Cosa fanno i supplenti dei lavoratori fragili**

- ✓ E' stata rifinanziata la sostituzione del personale "fragile", le scuole potranno nuovamente attivare sul SIDI l'apposita funzione per la registrazione dei contratti di sostituzione.
- ✓ La sostituzione del personale scolastico fragile che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile può essere effettuata solo nei casi in cui sia necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.

Mestre, 6 aprile 2021

pc2sc227supplentilavfrsagili

**SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA** aderente alla CONF.S.A.L.  
via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.);  
[www.snalsvenezia.it](http://www.snalsvenezia.it); [snals@snalsvenezia.it](mailto:snals@snalsvenezia.it)



# SNALS *conf.s.a.l.*

segreteria provinciale di Venezia

## LE SCHEDE DELLO SNALS



### CONGEDI PER GENITORI

*-Il bonus baby-sitting non è per i dipendenti della Scuola-  
Si applicano fino al 30 giugno 2021.*

*DL n. 30 del 13 marzo 2021*

#### **1. Studenti minori di anni sedici**

Il congedo è previsto per il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni sedici.

Può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

- della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

#### **2. Studenti di età compresa fra 14 e 16 anni,**

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori - nel caso che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile- ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

#### **3. Studenti minori di anni quattordici**

Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

- della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
- della quarantena del figlio.

Per questa assenza è riconosciuta in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

#### **4. Studenti con disabilità in situazione di gravità**

Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

#### **5. Congedi parentali già fruiti dai genitori dall' 1.1. 2021 e fino al 12.3. 2021**

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge 12 marzo 2021 ), durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo qui previsto, con diritto all'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Mestre, 13 marzo 2021

*pc2sc223congediDL30*

**SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA** aderente alla CONF.S.A.L.  
via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.);  
[www.snalsvenezia.it](http://www.snalsvenezia.it); [snals@snalsvenezia.it](mailto:snals@snalsvenezia.it)